

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO
CASSA RURALE ED ARTIGIANA, CON SEDE IN BATTIPAGLIA
DOMANDA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEI SOCI EX ART. 24 DELLO STATUTO**

Argomenti da trattare:

- 1) modifiche/integrazioni degli articoli 14, 24, 25, 26, 28, 32, 34 e 42 dello Statuto sociale;
- 2) soppressione dell'art. 5, modifiche/integrazioni degli artt. 2, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 e aggiunta, previa rinumerazione dei precedenti dal 6 in poi, di un nuovo articolo 24 del Regolamento assembleare-elettorale.

I testi delle modifiche/integrazioni in parola sono riportati nei prospetti di comparazione con il testo vigente.

MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE/INTEGRAZIONI

Da tempo si constatano varie difficoltà nel rapporto tra amministratori e soci della BCC Campania Centro, che hanno fatto emergere come il problema “principale” sia quello che impedisce ai soci di svolgere, dall'interno, la funzione di stimolo, di controllo, di deterrenza “vera”¹ per amministratori e sindaci, i quali, allo stato - in ragione del principio “una testa un voto”, dell'elevato numero di soci (oltre 8.000) e della conseguente elevatissima frammentazione ai fini dell'esercizio dei diritti sociali – non temono le azioni e gli interventi dei soci, i quali, stante l'attuale disciplina statutaria e del regolamento assembleare, si trovano nella condizione di non riuscire neppure a discutere adeguatamente dei problemi in assemblea e a pretendere che il confronto avvenga in modo fluido e naturale, senza costrizioni e nel rispetto dei diritti fondamentali, eliminando pesi e ostacoli che - a fronte del riconoscimento puramente “formale” delle già minime prerogative previste dalla legge - ne impediscono, di fatto, il relativo concreto e libero esercizio.

Considerato che il perseguimento di un adeguato ricambio degli organi di amministrazione e di controllo è senz'altro necessario, ciò richiede di agire sugli attuali meccanismi statutari e regolamentari, le cui complessità e condizioni di fatto impediscono il raggiungimento dello scopo costantemente affermato, con una cristallizzazione di posizioni che nuocciono alla BCC e al Credito Cooperativo nel suo complesso. Ciò, peraltro, non induce neppure gli organi in carica ad osservare concrete politiche di ricambio al proprio interno, confidando nella difficoltà (in molti casi impossibilità) della “discesa in campo” di concorrenti, con la conseguente perpetuazione di incarichi per periodi che vanno ben oltre ogni fisiologica durata.

In definitiva, l'adeguamento delle regole procedurali è finalizzato a riavvicinare i soci alla Banca e a combattere l'assenteismo assembleare (evitando, così, di lasciare la BCC nelle mani di qualche decina di persone), assicurare un adeguato ricambio degli organi e mettere i soci nella condizione di poter

¹ In una BCC il “potere di controllo” da parte dei soci consiste, di fatto, nella possibilità di ricorrere a determinati interventi (denunce ad autorità ed organi di controllo, richiesta di convocazione dell'assemblea, impugnativa di deliberazioni, candidature, ecc.), per cui è necessario che la relativa soglia di attivazione di questi strumenti, o almeno di alcuni di essi, renda credibile e verosimile l'esercizio di tale potere, il quale deve quindi essere agevolmente praticabile.

effettivamente incidere sulla composizione degli organi stessi e di far sentire sempre la propria voce.

Le modifiche/integrazioni che si propongono mirano ad escludere che in futuro accadano i gravi fatti verificatisi negli ultimi tempi e denunciati prima e nel corso dell'assemblea del 19 aprile 2026; esse non sono "pensate" a favore di chicchessia, ma hanno una valenza generale, affinché siano applicabili a chiunque d'ora in avanti ricoprirà ruoli di responsabilità, senza toccare, nel contempo, minimamente le prerogative della Capogruppo e i poteri gestionali del Consiglio di amministrazione e quelli di controllo del Collegio sindacale.

In altre parole, tali modifiche/integrazioni sono in grado di produrre effetti solo a favore della Banca in quanto tale, soprattutto al fine di migliorarne la percezione esterna, ed incidono esclusivamente sui diritti dei soci, così da renderli concretamente effettivi per fare in modo che questi possano riassumere il ruolo centrale che a loro spetta in ogni organismo della specie.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Di seguito sono indicate, rispettando l'ordine numerico degli articoli, le disposizioni dello statuto che necessitano degli interventi modificativi indicati in corrispondenza, avendo ben presente che il testo-tipo dello statuto della BCC è predisposto dalla Capogruppo ed è, secondo le Disposizioni di vigilanza per le banche, oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 T.U. bancario.

Art. 14, commi 4 e 5. Molti soci hanno scoperto dopo anni di essere stati esclusi dalla Società oppure, se lo hanno saputo subito, nella gran parte dei casi non hanno compreso per quali motivi, perché la comunicazione dell'esclusione richiama solo gli articoli dello statuto, senza indicare i "fatti" posti a base di un provvedimento così grave. La quasi totalità dei soci "colpiti" non ha però reagito, perché l'impugnativa dinanzi al giudice è particolarmente costosa.

Per evitare ciò e per la giusta tutela del socio il C.d.a., prima di deliberare l'esclusione, deve inviare un formale preavviso che illustri chiaramente i fatti addebitati e il socio deve poter rappresentare le proprie eventuali diverse ragioni entro un breve lasso di tempo.

In ogni caso, il provvedimento di esclusione dalla compagine sociale non deve essere immediatamente esecutivo, anche per evitare decisioni strumentali, come quelle assunte poco prima dell'assemblea, atteso, peraltro, che il termine per la relativa impugnazione giudiziaria è di soli sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali la decisione si consolida, anche perché sono da escludere impugnative solo dilatorie, attesa la particolare onerosità del procedimento giudiziario e il concreto rischio di dover pagare elevate spese processuali in caso di soccombenza.

Art. 24, ultimo comma. La percentuale dei soci legittimata a richiedere la convocazione dell'assemblea deve essere fissata nella misura non superiore all'1,5%, atteso che l'art. 2367 c.c. consente che statutariamente sia stabilito un limite inferiore al 10%, e ciò evidentemente in ragione dell'estensione della compagine sociale.

Deve infatti tenersi presente che i limiti fissati dal codice civile in materia di società per azioni sono calibrati in considerazione delle caratteristiche di tali

società, che hanno di norma una struttura chiusa o molto concentrata (pochi soci) e spesso hanno un socio di controllo, mentre la BCC ha una struttura proprietaria aperta (nelle cooperative si applica, per i soci, il principio detto appunto della “porta aperta”), per cui hanno in genere molti (o moltissimi) soci, sempre senza socio/soci di controllo e nelle quali vigono i principi democratici, mentre nelle società per azioni conta il valore economico della partecipazione.

Per questo motivo l’art. 2519 del codice civile stabilisce che le norme in materia di società per azioni si applicano anche alle cooperative solo se sono “compatibili” con la natura di queste ultime. Ebbene, per le ragioni predette il limite del 10% non è adeguato alle (ovvero compatibile con le) caratteristiche delle società cooperative.

Ciò è tanto vero che il *quorum* costitutivo dell’assemblea straordinaria è stato fissato – in considerazione dell’elevato numero di soci della BCC Campania Centro - nel 10% dei soci, mentre per le società per azioni questa percentuale è molto più elevata. Pertanto, è del tutto illogico, ed assume carattere assolutamente penalizzante per i soci, tenere fermo lo stesso limite del 10% per esercitare il diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea.

La necessità che per le cooperative siano da applicare limiti inferiori a quelli previsti per le società per azioni è dimostrata, oltre che dalle previsioni del codice civile, da alcune disposizioni di specifici settori: si veda, per es., l’art. 125-bis.1 del T.U. finanza, che differenzia le percentuali tra società per azioni e cooperative, fissandole in misura minore per queste ultime e stabilendo un rapporto tra le stesse e il numero complessivo dei soci (aumentando i quali diminuisce la percentuale), che non può essere superiore al 2% nelle cooperative con più di 3.000 soci (e non può essere superiore alle 300 firme in cooperative con più di 15.000 soci).

Nel nostro caso si consideri altresì che la percentuale di soci “attivi” – e cioè di quelli che normalmente e personalmente partecipano alle assemblee – è intorno al 6% (raramente il 7% o di più, ma sempre compresi circa 150 dipendenti soci, molti dei quali “comandati” e quindi con diritto alla retribuzione, peraltro maggiorata perché inerente a prestazioni svolte durante un giorno festivo), per cui di questo occorre tener conto ai fini della determinazione di limiti come quelli in parola.

In questo caso, la percentuale proposta dell’1,5% richiede comunque l’intervento, secondo l’attuale dimensione della compagine sociale, di oltre 120 soci (ma anche di meno sarebbe misura del tutto adeguata), che sono un numero più che sufficiente per dimostrare la serietà dell’iniziativa e l’adeguata ponderatezza della stessa, mentre l’attuale decimo significa dover raggiungere oggi almeno 830 soci (per questo gli amministratori e i sindaci non si preoccupano di tale evenienza).

Sull’esclusione dell’autentica della firma dei soci richiedenti, si veda l’articolo che segue.

Art. 25, comma 3. La firma del delegante non deve essere autenticata, risultando sufficiente l’allegazione della copia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento munito della firma (ai fini della relativa comparazione) del sottoscrittore, alla stessa stregua di quanto ormai da tempo è previsto per le istanze rivolte alla P.A., per le quali vige il divieto dell’autentica della firma (artt. 21, c. 1, e 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000).

Si tratta, in realtà, di adeguare la previsione statutaria a quanto di fatto avviene, perché, come è ormai a conoscenza di tutti, gli amministratori, che “si”

autenticano le firme di delega, e i dipendenti autorizzati fanno spesso così (anzi fanno di peggio, perché raramente acquisiscono il documento di identità, procedendo sulla base delle richieste del “raccolgitore” che di volta in volta porta a costoro le deleghe firmate). In questo modo, poi, viene meno il “potere” (del tutto abusivo) degli amministratori in carica e dei dipendenti di condizionare i soci in virtù della relativa posizione, evitando anche di considerare naturali situazioni di evidentissimo conflitto di interesse (l'amministratore candidato che autentica le firme dei deleganti che voteranno per lui, perché egli stesso li ha avvicinati per sollecitare il voto).

Va aggiunto – alla luce di quanto appena chiarito - l'espresso divieto per i dipendenti di “acquisire” e custodire deleghe, le quali devono essere presentate in assemblea dal rispettivo delegato, altrimenti si viola facilmente anche il divieto di rilasciare deleghe in bianco e si assegna ai dipendenti un ruolo improprio nell'ambito del rapporto tra amministratori, soci candidati e gli altri soci.

Art. 26 (aggiunta del comma 4). Per garantire la massima imparzialità, va stabilito, nell'aggiuntivo comma 4, che in occasione delle riunioni assembleari durante le quali si procede alla nomina delle cariche sociali non possono essere nominati scrutatori i dipendenti della Banca (v. il periodo precedente) e che ad ogni lista spetta di indicare scrutatori in numero adeguato.

Art. 28, commi 2, 3 e 4. L'attuale meccanismo statutario prevede, esemplificativamente, che dalla lista che ottiene la maggioranza, anche solo relativa, dei consensi siano tratti tutti i componenti dell'organo da eleggere.

Ciò ovviamente non assicura un efficace dibattito nell'ambito dell'organo amministrativo, che è frutto di un adeguato rapporto dialettico tra i componenti², che può realizzarsi solo se siano presenti “diverse” sensibilità, difficilmente riscontrabili tra i candidati di una stessa lista, ma ferma ovviamente l'unitarietà della gestione e l'esclusivo perseguimento dello scopo sociale.

Per questa ragione risulta indispensabile garantire la presenza negli organi di elementi espressione della minoranza dei votanti, che è principio riconosciuto dalla legge: si vedano, tra molte previsioni della specie, in particolare gli artt. 147-ter, 147-ter.1 e 148.1 del d. lgs. n. 58/1998 (T. U. finanza) recante la disciplina delle società quotate in Borsa, le cui caratteristiche sono affini a quelle di una banca in forma di società cooperativa quanto a numerosità dei soci e molti altri profili, come la necessità della trasparenza, della correttezza e dell'efficienza della gestione, al fine ultimo di apprestare un'adeguata tutela di chi ha rapporti economici con le stesse, tant'è che anche per queste è previsto un controllo di tipo pubblicistico (da parte della Consob), allo stesso modo di quanto avviene per le banche (Banca d'Italia e Banca Centrale Europea).

La presenza nel Consiglio di amministrazione di diverse espressioni della compagine sociale deve essere voluta dai soci nella loro complessità (collegialità), senza derivare da eventuali “concessioni” degli amministratori in carica, verso i quali ogni eletto non deve nutrire sentimenti di gratitudine o altro, per cui la nomina non deve dipendere dalla loro volontà.

Gli specifici meccanismi per ottenere tale risultato sono indicati nel regolamento assembleare-elettorale (v. il relativo “nuovo” articolo 24 e,

² Così si esprimono anche le Disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia [Circolare n. 285 del 17.12.2013 e ss.mm.ii., parte prima, tit. IV, cap. 1, sez. V, par. 2.3, lett. a)].

parzialmente, le modifiche proposte all'attuale art. 21) e gli inerenti commenti di seguito riportati.

Nel terzo comma va ricondotta nel giusto alveo quella che appare una ridondanza (le modifiche del regolamento assembleare verrebbero approvate sia dall'assemblea della Banca che dalla Capogruppo). Ora, fermo che quest'ultima definisce il testo-tipo di tale regolamento, le relative proposte di modifica è naturale che siano sottoposte alla valutazione preventiva della Capogruppo ai fini del relativo parere³, mentre l'approvazione avviene da parte dell'assemblea dei soci.

Per la nomina delle cariche sociali il voto segreto deve essere l'unica modalità di espressione della relativa volontà, applicandosi alle società cooperative i principi democratici, che appunto riconoscono l'indispensabilità della segretezza del voto, al fine di garantirne la piena libertà.

L'esercizio del voto segreto non può avvenire per delega, in quanto queste ultime consentono facilmente di individuare qual è la posizione del delegante/delegato, facendo venire così meno il requisito della segretezza, e quindi della piena e vera libertà di voto. Ciò, peraltro, mette sullo stesso piano gli amministratori uscenti e qualsiasi altro concorrente, in quanto in questo modo viene meno – attraverso la delega - il “potere” (del tutto abusivo) degli amministratori in carica e dei dipendenti a questi “collegati” di condizionare i soci in virtù della relativa posizione.

L'esclusione del voto per delega è normativamente ammessa dall'art. 2372, c. 1, cod. civ. in generale (il divieto di delega potrebbe essere totale, mentre in questo caso si prevede solo per la nomina delle cariche sociali).

Art. 32, comma 2, lett. c). Per evitare casi di clientelismo e nepotismo, è necessario estendere espressamente l'incompatibilità verso i dipendenti e gli esponenti/collaboratori degli enti controllati/partecipati/collegati, come la Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia.

Art. 34, comma 1. Risulta necessario adeguare la disposizione al caso in cui siano da sostituire amministratori di minoranza.

Art. 42, comma 6. La modifica – analogamente all'intervento sull'art. 32 dedicato agli amministratori – estende espressamente ai sindaci le cause di ineleggibilità/incompatibilità rispetto ad esponenti e collaboratori degli enti controllati/partecipati/collegati, come la Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE-ELETTORALE

L'intervento deve necessariamente riguardare anche il regolamento assembleare-elettorale, che per l'art. 28, comma 3, dello statuto è “*definito dalla Capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la Società appartiene ...*”.

Le modifiche/integrazioni che si propongono sono le seguenti.

Artt. 2 e 5. Le proposte di variazione adeguano le previsioni del regolamento all'esclusione dell'autentica delle firme prevista dallo statuto modificato.

³ Come è stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17.12.2013 e ss.mm.ii., parte terza, cap. 6, sez. IV, par. 2) in ordine alle modifiche dello schema statutario tipo proposte da singole BCC.

Art. 7, commi 2, 3, 4 e 5. La modifica del comma 2 è conseguente all'esclusione di ogni ruolo in assemblea da parte dei dipendenti, che, peraltro, se soci, parteciperebbero sia in tale veste che in quella di dipendenti "comandati", e quindi con diritto alla retribuzione, peraltro maggiorata perché inerente a prestazioni svolte durante un giorno festivo ove l'assemblea si svolga il sabato, la domenica o altro giorno di festa.

La modifica dei commi 3 e 4 tende solo ad evitare confusione con le schede per la votazione a scrutinio segreto; l'integrazione del comma 5 ha lo scopo di esplicitare, per evitare equivoci interpretativi, il concetto fondamentale della motivazione richiamato dal successivo art. 14, comma 3.

Art. 9, comma 3. La modifica serve solo a chiarire ulteriormente una previsione di per sé già univoca, così da evitare una diversa lettura dell'unico significato della disposizione, mentre la sostituzione del termine "scheda" con "tessera" è stata illustrata al periodo precedente.

Art. 10, commi 2 e 4. La modifica del comma 2 è conseguente della modifica dell'ultimo comma dell'art. 26 dello statuto; per l'integrazione del comma 5 si veda il commento dell'identica variazione del comma 5 dell'art. 7.

Art. 12, commi 2 e 4. Per la motivazione della modifica del comma 2 si rinvia all'ultima parte del periodo precedente.

La modifica del comma 4 deriva dalla necessità che ai soci sia assicurata una breve replica, altrimenti è gravemente leso il principio di parità di trattamento, e tanto perché gli amministratori presentano (illustrano) ogni argomento⁴, i soci intervengono, gli amministratori rispondono ai soci intervenuti, ma se questi non possono brevemente replicare il confronto mette sempre il socio intervenuto in difficoltà, anche di fronte agli altri soci.

Art. 14, comma 4. Le modifiche sono volte a correggere due refusi.

Art. 16, comma 2. Va aumentato il termine per la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento elettorale almeno a 110 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'assemblea, in modo che il lasso di tempo per la raccolta delle sottoscrizioni dei soci sostenitori sia adeguatamente più ampio (attualmente 30 giorni di calendario), così da agevolare i soci che intendano presentare candidature alternative a quelle del Consiglio di amministrazione.

Art. 17, comma 4. Va precisato che se chi è candidato alla presidenza dell'organo non risulta eletto a tale carica, ma riporta più voti di un candidato alla carica di amministratore o di sindaco effettivo, il candidato presidente viene eletto a detta ultima carica, in quanto la carica di presidente non è diversa da quella di componente dell'organo, ma la presuppone, per cui il presidente del C.d.a. e del Collegio sindacale è prima di tutto componente del relativo organo di appartenenza.

17, commi 5 e 6. Occorre ridurre drasticamente le percentuali dei soci presentatori delle candidature, la cui misura attuale è talmente elevata da rendere particolarmente difficoltosa tale evenienza, che invece deve essere agevolata e divenire circostanza del tutto ordinaria.

⁴ Il che è già un di più, in quanto costoro "parlano" a mezzo degli atti che producono, da mettere necessariamente a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'assemblea (bilancio) o dell'inizio dei lavori (altri argomenti).

In merito va considerato che il meccanismo delle firme dei presentatori delle candidature è previsto pure per le elezioni amministrative, per le quali i limiti sono quelli riportati nella seguente tabella.

Fascia di popolazione dei Comuni	Numero elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
- con meno di 1.000 abitanti	=	=
- da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
- da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
- da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
- da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
- da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
- da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
- da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti	500	1.000
- con oltre 1.000.000 di abitanti	1.000	1.500

È quindi evidente l'irragionevolezza degli elevati limiti previsti dal regolamento assembleare-elettorale della BCC Campania Centro, secondo il quale con circa 8.300 soci occorrono circa 600 firme, mentre – come risulta dalla tabella sopra riportata - per presentare una lista per l'elezione del consiglio comunale di Napoli (908.082 abitanti), Torino (856.745 ab.) Palermo (625.956 ab.) e Genova (563.947 ab.) ne occorrono 500, che scendono a 350 per città come Bologna (390.734 ab.) e Firenze (362.253 ab.), a 200 per Udine (98.320 ab.) e per Battipaglia (49.504 ab.).

La cosa fa ancora più specie se si considera che le predette firme sono richieste per eleggere consiglieri (tratti da liste con lo stesso numero massimo di candidati) che vanno da 41 a 25 (compreso il sindaco), mentre nel nostro caso le circa 600 firme attuali sono previste per eleggere ... 9 amministratori.

Un ulteriore parametro di riferimento è la previsione dell'art. 147-ter, comma 1, del T.U. finanza, per il quale il limite massimo per le firme occorrenti per la presentazione della lista di società quotate non può superare il 2,5% del capitale sociale (e quindi nelle cooperative la percentuale dei soci, che però, come precisato nel commentare innanzi la modifica dell'art. 24 dello statuto, nelle cooperative deve essere determinato in misura inferiore).

A conferma dell'eccessiva soglia prevista dal regolamento assembleare-elettorale della BCC Campania Centro basta considerare che la BCC Agrobresciano (con oltre 7.500 soci) ha fissato questo limite in 100 firme (l'1,3%), la BCC del Garda del presidente Azzi (con quasi 11.000 soci) ha stabilito in 80 il numero di firme (lo 0,7%), la BCC di Fano (con quasi 10.000 soci) ha fissato il limite nell'1,5% dei soci; rimanendo in Campania, la BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi richiede 70 firme (a fronte di oltre 3.500 soci, e quindi meno del 2%), mentre nell'ambito delle BCC affiliate al Gruppo Cassa Centrale, la BCC Monte Pruno di Roscigno, Laurino e Fisciano (con circa 3.000 soci) prevede 50 firme (l'1,7%) e la BCC di Aquara (circa 2.000 soci) addirittura 20 (e quindi l'1%).

La percentuale proposta (1,5% per la lista e 0,3% per le candidature singole) tiene conto anche delle seguenti circostanze:

- a) l'attuale limite è molto vicino al *quorum* costitutivo dell'assemblea straordinaria, il che ne dimostra l'eccesso;
- b) i soci "attivi" raggiungono (tolti i dipendenti-soci) a malapena il 3% (v. il commento delle modifiche dell'art. 24 dello statuto).

Tale riduzione evita, o almeno ridimensiona, pure il fenomeno della "pressione" sui firmatari da parte degli amministratori in carica e (di una parte) dei dipendenti, la qualcosa si è verificata in modo particolarmente esteso nel 2025.

Per le motivazioni della soppressione dell'obbligo dell'autentica delle firme, sostituita dall'allegazione della copia del documento di riconoscimento, si rinvia a quanto precisato nel commentare le modifiche dell'art. 25 dello statuto. A ciò aggiungasi che in tal modo viene impedito anche l'abuso degli amministratori che, in passato, non hanno autorizzato i responsabili delle filiali ad autenticare tali firme, e ciò al solo scopo di avvantaggiare sé stessi.

Art. 18, commi 2 e 4. La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio di amministrazione, va integrata, per evidenti ragioni di trasparenza ed equilibrio, con un componente aggiuntivo indicato da ciascuna lista, il cui rappresentante deve poter assistere ai relativi lavori.

Art. 19, commi 2 e 3. Le liste alternative a quella presentata dal C.d.a. devono poter contenere un numero di candidati anche inferiore ai componenti dell'organo da eleggere, in quanto ciò agevola la presentazione di tali liste, né ciò è vietato da disposizioni normative, come è dimostrato dalla possibilità di candidature singole prevista dal regolamento. Vedasi in proposito anche quanto precisato in ordine alle modifiche del successivo art. 21, comma 1.

La soppressione del richiamo alla delibera assembleare dell'anno precedente serve ad eliminare un riferimento errato, in quanto tale delibera è necessaria solo in caso di componenti del Consiglio fissati tra un minimo e un massimo, mentre lo statuto prevede per la BCC Campania Centro un numero fisso di amministratori.

La modifica al comma 3 è conseguente alla soppressione dell'autentica delle firme di presentazione delle candidature.

Art. 20, comma 4. Si ritiene necessario aumentare il termine di 30 giorni a 40 giorni, sia perché per la valutazione da parte della Commissione elettorale 20 giorni sono più che sufficienti (anche perché ci sarà il supporto di chi è espressione dei candidati diversi da quelli presentati dal C.d.a.), sia per poter consegnare anticipatamente le liste definitive (si veda l'articolo successivo) e offrire così ai candidati maggior tempo a disposizione per dedicarsi al "contatto" con i consoci, per recuperare in una qualche misura lo svantaggio verso gli amministratori in carica.

Art. 21, commi 1, 3 e 4. Occorre consentire – come precisato nel commento della modifica del precedente art. 19, comma 2 - che la/e lista/e diversa/e da quella presentata dal C.d.a. possa(no) essere formata/e anche da un numero più ridotto di candidati rispetto al totale degli esponenti da eleggere. Non c'è alcuna ragione, invero, per imporre l'attuale previsione, se non quella – da contrastare – di creare collegi particolarmente omogenei e "unanimi", a discapito della necessaria dialettica all'interno del C.d.a. (v. al riguardo il commento della modifica dell'art. 28,

comma 3, dello statuto) e della più agevole possibilità per i soci di attribuire la propria preferenza a candidati diversi da quelli del “blocco” del C.d.a. uscente.

Proprio a tale ultimo riguardo, viene introdotto l’obbligo che la lista presentata dal C.d.a. sia invece formata da un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato della metà, così come previsto dall’art. 147.ter.1 del T.U. finanza per le società quotate in Borsa. È indiscutibile, infatti, che le stesse regole debbano applicarsi – coordinando i meccanismi di voto previsti da tale disposizione con l’istituto del voto segreto - anche alle BCC, quali “*public companies*” a tutti gli effetti in considerazione della loro forma cooperativa e della correlata assenza di soci di maggioranza/controllo, così evitando che il C.d.a. uscente scelga “in blocco” i propri componenti, consentendo, soprattutto quando sia solo la lista del C.d.a. a concorrere, ai soci di operare concretamente qualche scelta.

In proposito non va dimenticato che la presentazione della lista del C.d.a. avviene “nell’esercizio delle relative funzioni”, che devono essere rivolte al fine esclusivo del conseguimento dello scopo sociale, che è comune a tutti i soci, e quindi ogni attività dell’organo amministrativo deve essere rivolta a beneficio dell’intera compagine sociale, e soprattutto non può essere indirizzata a soddisfare interessi personali dei componenti del C.d.a., i quali non agiscono “in proprio” ma, secondo la legge, per l’esclusivo obiettivo della tutela della società e di tutti i soci.

In tal modo, peraltro, si darebbe senso anche a candidature singole, in quanto attualmente si tratta di una facoltà priva di effetto concreto perché un candidato singolo, in presenza di voto di lista (da intendere quale modalità per votare con un unico “segno” grafico l’intera lista di candidati), non può, di fatto, mai essere eletto.

Ai commi 3 e 4 l’aumento del termine per la presentazione delle liste definitive da 15 a 30 giorni prima della data di prima convocazione dell’assemblea mira, come illustrato nel trattare le modifiche dell’articolo precedente, ad assicurare ai candidati maggior tempo a disposizione per dedicarsi al “contatto” con i consoci, per recuperare in una qualche misura lo svantaggio competitivo verso gli amministratori in carica.

Art. 22, commi 1 e 2. L’integrazione del comma 1 tende a garantire l’immediatezza dell’adempimento, al fine di consentire ai soci di ottenere una più celere informazione.

La modifica del comma 2 si rende indispensabile per mettere su un piano di parità (o, almeno di un qualche riequilibrio del divario informativo tra) amministratori (ri)candidati e soci candidati. I primi, infatti, hanno accesso ai dati completi dei soci (le relative generalità, comprensive di data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, indirizzo fisico, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, ecc.), senza che ciò sia in alcun modo impedito da alcuna normativa. Per ogni indicazione al riguardo, compresa l’insussistenza di qualsivoglia impedimento dettato dalla normativa in materia di dati personali (privacy), valgano le considerazioni espresse dal socio Rodolfo Pierri a mezzo lettera indirizzata alla BCC del 18.11.2024.

Art. 23, commi 4, 5 e 6. Le modifiche sono volte ad assicurare che il voto per l’elezione delle cariche sociali sia espresso – ai fini del rispetto del principio democratico che contraddistingue le società cooperative – sempre e solo segretamente e personalmente, escludendosi quindi il voto palese e per delega.

L'integrazione del comma 6 ha il fine di assicurare un criterio oggettivo nel caso, con un unico segno grafico, sia votata l'intera lista presentata dal C.d.a.

Art. 24 (rinumerato 23), commi 2, 3 e 4. L'integrazione del comma 2 è volta ad esplicitare l'indiscutibile necessità che le decisioni del presidente dell'assemblea debbano sempre essere motivate.

La soppressione del comma 3 e la modifica del comma 4 sono conseguenti all'esclusione del voto palese per l'elezione delle cariche sociali.

Art. 29, commi 2, 3, lett. a) e 3, lett. b). La sostituzione, ai commi 2 e 3, lett. b), del termine "autorizzazione" con "parere" tiene conto del diverso ruolo dell'assemblea dei soci e della Capogruppo, come precisato innanzi, sub art. 28 dello statuto.

La riduzione della percentuale di cui all'art. 24, ultimo comma, dello statuto (si vedano le relative motivazioni) si riflette sulla misura del numero minimo dei soci richiedenti la modifica del regolamento (che non possono essere superiori ai soci che propongono la modifica dello statuto), così come la sostituzione dell'autentica della firma con l'allegazione della copia del documento di identità segue la stessa modifica relativa al predetto art. 24 dello statuto.